

## VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 14 06 2005 ENAV SpA e le OO.SS. firmatarie degli accordi quadro e aziendale del 10/4/2004 si sono incontrate per definire l'applicazione delle norme riguardanti l'orario di lavoro.

Premesso che:


- con l'accordo del 20 aprile 2004, al punto e), è stato modificato il punto 3 dell'art. 11 dell'accordo quadro del 10 aprile 2004, eliminando la dicitura "non costituiscono lavoro straordinario";
- con l'accordo del 8 marzo 2005, è stato abolito, a far data dal mese di aprile 2005, il meccanismo di anticipazione mensile e conguaglio trimestrale delle ore operative aggiuntive ed è stato, inoltre, stabilito che l'impegno aziendale a pianificare per l'anno 2005 un orario operativo minimo di 136 per i CTA e 132 per le altre categorie, per il personale effettivamente impiegabile;
- che, sino ad oggi, la gestione delle ore operative aggiuntive e l'attribuzione del relativo trattamento è stata fonte di contenzioso tra l'azienda da un lato e le OSSS e i lavoratori interessati dall'altro.

Tenuto conto che l'interpretazione autentica degli accordi è che le ore operative aggiuntive effettivamente rese dal personale impiegato in linea operativa o a bordo del velivolo (anche in regime di reperibilità o riserva), ancorché diversamente retribuite, costituiscono, a tutti gli effetti, lavoro straordinario e come tali, rientrano nella disciplina dell'art. 11, punto 3, dell'accordo quadro del 10 aprile 2004 nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia, le Parti convengono che anche, in sede di gestione, tali ore - fermo restando la loro retribuzione secondo quanto previsto dalla tabella A dell'accordo aziendale del 10 aprile - andranno distinte e computate a parte rispetto alle ore operative minime (ordinarie) previste per le diverse categorie. Tali ore andranno inserite, in sede di programmazione, nello schema di turno, in modo da rispettare, comunque, la ciclicità del turno e i limiti di impiego di cui ai punti 6.4 e 6.5 dell'accordo quadro.

Le Parti convengono che l'applicazione della predetta applicazione, decorrerà dal prossimo mese di luglio.

Per i mesi di aprile, maggio e giugno 2005, tutte le assenze, a qualsiasi titolo occorse, saranno computate con la trattenuta pari a 1/20 del compenso delle ore aggiuntive effettivamente rese.

L'Azienda comunica che le riunioni proseguiranno da giovedì 16 giugno per una trattativa, ad oltranza, sul PdR 2004.

ENAV S.p.A.  


OO.SS.NN.  
ATM-PP  
